

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno 2018, addì 1 del mese di luglio, tra le parti:

IPAB "G. BISOGNIN" con sede in via G. Bisognin n. 34 a Meledo di Sarego (Vi), codice fiscale 02375100241 rappresentata dal legale rappresentante BONAVIGO ISIDE nata il 04/09/1949 a Sarego (VI) e residente a Sarego in via J.F. Kennedy 2/b, codice fiscale Ente 02375100241, di seguito denominata parte comodante;

GRUPPO ALPINI DI MELEDO con sede in via Don R. Corato n. 12 a Meledo di Sarego (Vi), codice fiscale 95049280241 rappresentato da BISOGNIN REMIGIO, nato a Montebello Vicentino (Vi) il 04 settembre 1954 e residente a Sarego (Vi) in via Dell'Artigianato n. 42, codice fiscale BSGRMG54P04F442W, di seguito denominata parte comodataria;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) - OGGETTO

La parte comodante concede in comodato gratuito alla parte comodataria, che accetta, il seguente bene che qui di seguito si descrive:

fabbricato adibito a sala polifunzionale censito nel C.F. del Comune di Sarego, foglio 28 mappale n. 131 sub 5, via Don R. Corato n.12, P.T-S1., Categ. B/1, classe U, consistenza 465 mc, RCE 576,37

L'immobile viene concesso per uso sede sociale della parte comodataria.

Le parti danno atto che il bene in oggetto è in discreto stato di conservazione.

2) - DURATA

Per il presente contratto è stata determinata la durata di anni 20. La parte comodataria, in ogni caso prima della scadenza naturale, si obbliga a restituire, il bene in oggetto nel momento in cui riceve la richiesta di restituzione della parte comodante (salvo preavviso di almeno 12 mesi), da inviarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3) - OBBLIGHI DEL COMODATARIO.

La parte comodataria si obbliga a custodire ed a conservare il bene oggetto del comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e a garantire la tenuta in ordine della parte del terreno non adibita a fabbricato.

Il comodatario si impegna a mettere a disposizione della parte comodante l'immobile, con il relativo arredo, per 15 (quindici) giorni all'anno, per attività di carattere ricreativo e formativo.

4) - SPESE.

Si concorda che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese per luce, acqua, gas e riscaldamento sono completamente a carico della parte comodataria. Le eventuali migliorie apportate dal comodatario al bene oggetto di comodato saranno acquisite automaticamente dal comodante senza nulla dover corrispondere al comodatario al termine del comodato.

5) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui la parte comodataria utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.

6) - FORO COMPETENTE.

Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

7) - REGISTRAZIONE.

La registrazione del contratto verrà eseguita dalla parte comodataria.

La relativa spesa per imposta di registro e bolli sarà a carico della parte comodataria.

8) - RINVIO A NORME DI LEGGE.

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sarego, il 1 luglio 2018

La Parte comodante

(.....)

.....

La Parte comodataria

(Gruppo Alpini di Meledo)

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. si approvano espressamente le seguenti clausole:

clausola risolutiva espressa, foro competente.

La Parte comodante

(.....)

.....

La Parte comodataria

(Gruppo Alpini di Meledo)

.....